



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Approvazione dello Statuto delle Gallerie Estensi

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;
- Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni»;
- Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
- Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, *“Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei”*;
- Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
- Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 26478 in data 19 settembre 2016, e della successiva nota della Direzione generale Musei, prot. n. 456 in data 17 gennaio 2017, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto delle Gallerie Estensi;



Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che il presente decreto ministeriale è di 12 fogli,
e che il numero di copie è di 10.
Data: 16 FEB. 2017



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETA:

È approvato lo Statuto delle Gallerie Estensi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 16 FEB. 2017

IL MINISTRO



GALLERIE ESTENSI

STATUTO

Le **Gallerie Estensi** rappresentano un eccezionale spaccato del mecenatismo della famiglia ducale degli Este, una delle più longeve dinastie dell'Italia preunitaria, e ne dimostrano il gusto per la musica, la poesia, le antichità, i libri miniati e le arti figurative. Dal marchese Leonello (1407-1450) all'ultimo duca Francesco V d'Austria-Este (1815-1859), la moderna vicenda della dinastia si snoda tra Ferrara, che vive da protagonista tutta la stagione del Rinascimento italiano, e Modena dove gli Este si trasferiscono nel 1598 a seguito della convenzione faentina. Il forzato abbandono della città avita ha un riscatto con la trasformazione di Modena, operata soprattutto dall'ambizioso duca Francesco I (1610-1658), in una capitale barocca segnata da potenti simboli architettonici (a partire dal nuovo Palazzo Ducale, così come da quello extraurbano di Sassuolo) e da una politica artistica di primissimo piano. La Galleria di dipinti sarà celebrata per un secolo in tutta Europa, crescendo organicamente assieme alle decorazioni delle residenze e alle raccolte di arti preziose, strumenti musicali, libri e manoscritti. Nonostante perdite importanti (su tutte quella della "vendita di Dresda" del 1746), l'eredità estense giunge all'Italia unita trovando posto nel settecentesco Albergo Arti, odierno Palazzo dei Musei. Il recente accorpamento della **Biblioteca Estense** alla **Galleria Estense**, già unita al **Museo Lapidario Estense** e al **Palazzo Ducale di Sassuolo**, è felice ricongiungimento dopo più di un secolo di due nuclei della stessa collezione principesca. L'aggiunta della **Pinacoteca Nazionale di Ferrara** al nuovo istituto ha il pregio di inserire nella narrativa museale il punto di partenza della storia collezionistica degli Este e arricchire le collezioni di importanti protagonisti della pittura rinascimentale dell'Italia Settentrionale, da Mantegna a Bellini, da Cosmè Tura a Dosso Dossi e Garofalo.

TITOLO I FUNZIONE, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPO I Attribuzioni e compiti

Art. 1 *Gallerie Estensi*

1. Il museo Gallerie Estensi (di seguito "Gallerie") è un Istituto dotato di autonomia speciale che, ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito anche "Ministero") adottato con D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 (art. 30, comma 3, lettera b), e dei relativi decreti attuativi, è annoverato, quale Ufficio di livello dirigenziale non generale, fra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia.
2. Alle Gallerie sono assegnati i seguenti istituti e luoghi della cultura:
 - a) Biblioteca Estense - Modena;
 - b) Galleria Estense - Modena;
 - c) Museo Lapidario Estense - Modena;
 - d) Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena);
 - e) Pinacoteca Nazionale di Ferrara - Ferrara.
4. Le Gallerie hanno sede in Largo Porta Sant'Agostino, 337 - Modena.



Art. 2
Compiti istituzionali

1. Le Gallerie hanno il compito di acquisire e conservare le collezioni e beni architettonici, storico-artistici e librari ricadenti nella propria competenza, al fine della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico. Le Gallerie perseguono altresì finalità di ricerca nel settore della storia dell'arte, dell'archeologia, dell'architettura, delle scienze librarie e delle scienze del restauro, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e curano la diffusione di queste ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico.
2. Nell'ambito delle loro finalità, le Gallerie si impegnano in particolare:
 - a) al reperimento delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adequata conservazione dei musei e dei beni culturali conferiti;
 - b) all'incremento nel territorio di riferimento dei servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e l'efficienza della gestione;
 - c) all'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei musei di cui all'art. 1 con quelle riguardanti altre enti e/o istituzioni pubbliche e private del territorio nel rispetto della normativa vigente;
 - d) all'organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - e) alla sostenibilità finanziaria delle suddette iniziative attraverso una gestione attenta alle reali capacità operative dell'Istituto, finalizzata a garantire la corretta programmazione e la rigorosa amministrazione delle risorse; in tale ottica le Gallerie conformano la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La missione delle Gallerie viene assicurata prevalentemente attraverso le seguenti attività:
 - a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le su indicate azioni istituzionali e culturali, ivi inclusi lo studio, la conservazione, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del patrimonio di competenza delle Gallerie;
 - b) attività mirate a rendere le Gallerie un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura ed incoraggiarne la domanda;
 - c) definizione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali e dei mezzi a disposizione;
 - d) utilizzo delle nuove tecnologie per un'ampia diffusione e studio delle collezioni, specialmente quelle librarie;
 - e) piena collaborazione oltre che con la Direzione generale Musei, anche con il Segretariato Regionale e il Polo Museale Regionale;
 - f) organizzazione e promozione di mostre temporanee e di attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
 - g) autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi della normativa vigente;
 - h) supporto delle attività di ricerca svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica;
 - i) collaborazione e partecipazione all'elaborazione di prassi museografiche correnti attraverso attività formative coordinate con altri enti del Ministero e organismi internazionali;
 - j) gestione diretta o affidamento dei servizi per il pubblico ai sensi della normativa vigente;
 - k) collaborazione con la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei al fine di favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal



- fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- l) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante.

CAPO II Struttura organizzativa

Art. 3 *Organizzazione delle Gallerie Estensi*

1. Le Gallerie sono ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, articolazione della Direzione generale Musei.
2. Le Gallerie utilizzano spazi espositivi coperti, aree monumentali, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio ad uso ufficio, e sono organizzate nelle seguenti aree funzionali:
 - a) Direzione;
 - b) Cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
 - c) Biblioteca;
 - d) Marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
 - e) Amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
 - f) Strutture, allestimenti e sicurezza.
3. Le suddette aree funzionali sono articolate secondo la seguente struttura:

Servizio per lo studio e la presentazione delle collezioni

Il servizio promuove e consolida le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e librario:

- a) elabora programmi di catalogazione e digitalizzazione;
- b) progetta e realizza interventi di riallestimento relativi a settori delle proprie collezioni e beni architettonici;
- c) organizza mostre singolarmente e/o con partner nazionali e internazionali;
- d) sentito il parere del servizio per la tutela si esprime sui prestiti e sulle acquisizioni;
- e) d'intesa con il servizio per la tutela e quello per la didattica organizza eventi e programmi volti alla valorizzazione culturale del patrimonio storico artistico e librario;
- f) collabora con enti e istituzioni culturali sul territorio per fornire una rete integrata di servizi.
- g) cura la redazione di pubblicazioni scientifiche sulla storia dell'arte.
- h) promuove lo studio e la divulgazione delle proprie collezioni attraverso convegni, lezioni, mostre ed incontri.

Servizio per la conservazione

Il servizio svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il monitoraggio delle collezioni mantenendo un controllo continuo sulla situazione climatica e conservativa delle sale espositive e dei depositi e avvertendo la Direzione sulle iniziative da prendere per rettificare qualsiasi mancanza;
- b) si assicura dello stato di salute delle opere richieste in prestito e esprime parere riguardo alla loro trasportabilità;
- c) effettua i restauri necessari sulle opere delle collezioni;
- d) progetta ed esegue ricerche sulle tecniche artistiche e i materiali delle collezioni, divulgando i risultati ottenuti e collaborando con altri enti e istituti di ricerca nazionali e internazionali.

Servizio per la Didattica

Il servizio svolge il lavoro di divulgazione e interpretazione delle collezioni:

- a) organizza e conduce visite guidate per tutte le fasce di età e di interesse;



- b) collabora con le scuole del territorio offrendo percorsi integrativi ai curricula scolastici;
- c) organizza eventi mirati ad attrarre un vasto pubblico;
- d) esprime parere sulle didascalie e gli strumenti tecnologici dei percorsi espositivi al fine di garantirne la comprensione al pubblico;
- e) organizza e gestisce l'organizzazione di eventi educativi, culturali o di intrattenimento che favoriscano lo sviluppo sociale delle comunità.

Servizio di registrazione, inventario e catalogo

Il servizio gestisce, coordina, e mantiene corrente l'inventario delle collezioni; a tal fine:

- a) si assicura che i registri delle collezioni siano sempre aggiornati;
- b) segue qualsiasi movimentazione di opere all'interno e all'esterno delle Gallerie;
- c) si assicura (in accordo con il servizio di tutela e di studio) che lo stoccaggio, trasporto e allestimento delle collezioni siano fatti secondo criteri di sicurezza e trasparenza;
- d) segue le pratiche per le richieste di prestito in entrata e uscita dalle Gallerie e si assicura che le opere in transito siano coperte con polizze assicurative adeguate;
- e) cura il collegamento funzionale con analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli altri uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre Istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale;
- f) mantiene la banca dati delle collezioni;
- g) costituisce e gestisce l'archivio e la fototeca e cura gli altri archivi documentari.

Biblioteca

La biblioteca delle Gallerie garantisce un servizio al pubblico, mettendo al servizio dei cittadini le proprie collezioni e conoscenze attraverso:

- a) prestiti di libri;
- b) servizi di reference per gli utenti;
- c) digitalizzazione delle collezioni non circolabili;
- d) collaborazione con altre biblioteche del territorio.

Servizio di fundraising, promozione e marketing

Il servizio promuove le attività delle Gallerie e si assicura di costruire consenso e supporto per il museo tra i vari stakeholders. A tali fini:

- a) mantiene attiva la presenza delle Gallerie sui social media e sulla stampa;
- b) cura e mantiene i rapporti con i cittadini e gruppi interessati di "amici" del museo;
- c) pubblicizza sul sito delle Gallerie, sulla stampa e ogni altro mezzo di comunicazione attività, iniziative e programmi delle Gallerie;
- d) d'intesa con il servizio studio e didattico, crea, organizza e promuove eventi pubblici di grande richiamo;
- e) collabora con la direzione nell'individuare e coltivare possibili ed eventuali sponsor;
- f) coltiva e mantiene i rapporti con partner istituzionali e privati;
- g) crea e organizza campagne di *fundraising*;
- h) ricerca fondi e contributi di fondazioni governative italiane e europee;

Servizio amministrativo-contabile e gestione del personale

Il Direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo è conferito dal Direttore sulla base di un'apposita procedura selettiva.

Il servizio amministrativo-contabile si articola in più settori cui è affidata la cura degli adempimenti attinenti la gestione ed ai quali è assegnato personale della professionalità amministrativa e contabile.

Il servizio provvede anche agli adempimenti relativi alla trasparenza nel settore dell'Amministrazione Pubblica.

Servizio di accoglienza e vigilanza

Il servizio garantisce la vigilanza del patrimonio. In particolare, svolge attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto e di sicurezza dei fruitori e del personale interno, utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo anche a distanza.

Cura l'accoglienza dei visitatori e fornisce informazioni, anche in lingua straniera, di carattere sia generale sui servizi erogati, sia specifico sui beni culturali della struttura di appartenenza.

Servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale

Il servizio svolge attività di consulenza tecnica, provvede al corretto funzionamento e al collaudo degli strumenti, apparecchi e attrezzature dell'Istituto e segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia, ai fini dei necessari aggiornamenti.

Il servizio svolge altresì le funzioni del servizio di prevenzione e sicurezza.

CAPO III

Amministrazione e controllo

Art. 4

Organi

1. Sono organi delle Gallerie:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ad essi spetta il compito di garantire lo svolgimento della missione del museo, di verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo, nonché di verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali in consegna al museo.

Art. 5

Direttore

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.M. 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero, ed è responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico.
2. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, il Direttore:
 - a) svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 4, del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171;
 - b) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o, del medesimo D.P.C.M., l'importo dei biglietti d'ingresso, sentita la Direzione generale Musei ed il Polo Museale Regionale, nonché gli orari di apertura dei Musei e della Biblioteca di competenza, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
 - c) elabora il progetto di gestione del museo, comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;



- d) determina il progetto culturale del museo stabilendo le linee di ricerca e di valorizzazione in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione generale Musei;
- e) promuove donazioni e contributi da enti pubblici e da privati.
- f) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese delle Gallerie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f).

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina e programma le linee di gestione e gli indirizzi tecnici dell'attività delle Gallerie in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.
2. In particolare:
 - a) adotta lo statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale delle Gallerie, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore delle Gallerie, monitorandone la relativa applicazione;
 - e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore delle Gallerie;
 - f) può determinare i limiti di spesa entro cui i contratti delle Gallerie sono sottoposti a preventiva delibera dell'Organo collegiale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore delle Gallerie, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
4. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio non dà titolo a compenso, gettoni, indennità salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Modena, delle spese ordinarie di viaggio, documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali delle Gallerie. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico delle Gallerie.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il segretario amministrativo, a supporto del Direttore, ed il segretario verbalizzante individuato dal Direttore.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente ed in via straordinaria dal Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede delle Gallerie. L'avviso di



convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel termine di almeno otto giorni precedenti la data della seduta; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Sono fatti salvi termini diversi eventualmente previsti da disposizioni di legge per specifici adempimenti del Consiglio di Amministrazione. All'avviso di convocazione è allegata un'adeguata documentazione di supporto, inerente gli argomenti all'ordine del giorno, in modo che sia consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti un'adeguata e consapevole partecipazione alle sedute.

7. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede delle Gallerie. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.

Gli atti prodotti dal Consiglio di Amministrazione sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

Art. 7

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni di carattere tecnico-scientifico. In particolare il Comitato:
 - a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività delle Gallerie;
 - c) predisporre relazioni annuali di valutazione dell'attività delle Gallerie;
 - d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e pianificazione delle mostre;
 - e) valuta ed approva i progetti editoriali delle Gallerie;
 - f) si esprime sullo statuto delle Gallerie e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore delle Gallerie.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore delle Gallerie che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato Scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Modena, delle spese ordinarie di viaggio, documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali delle Gallerie. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico delle Gallerie.




4. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti.
Può partecipare alle sedute del Comitato Scientifico il segretario amministrativo, a supporto del Direttore.
Partecipa alle sedute del Comitato Scientifico il segretario verbalizzante individuato dal Direttore.
5. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono, di norma, presso la sede delle Gallerie.
6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato ai componenti nei termini utili a consentire la partecipazione dell'intero Comitato.
7. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
8. Il libro dei verbali del Comitato Scientifico è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede delle Gallerie. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.
Gli atti prodotti dal Comitato Scientifico sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Gallerie svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.
2. In particolare, il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale delle Gallerie ed assolve ai compiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
5. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assicurano l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente e ad essi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
6. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti è custodito presso la sede delle Gallerie. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile.
Gli atti prodotti dal Collegio dei Revisori dei Conti sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in qualità di rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, entro cinque giorni dalla sottoscrizione trasmette copia dei verbali delle sedute del Collegio al Direttore delle Gallerie Estensi, all'Amministrazione vigilante di cui all'art. 9, comma 1, del presente statuto, nonché al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti trasmette inoltre allo stesso Dipartimento i documenti contabili e fornisce ogni informazione



richiesta. Per la trasmissione degli atti all'Amministrazione vigilante ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, il Presidente del Collegio può avvalersi del servizio amministrativo-contabile delle Gallerie. La trasmissione degli atti può essere effettuata mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente.

8. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.

Art. 9

Vigilanza

1. Le Gallerie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo delle Gallerie, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.
2. L'attività del Direttore delle Gallerie è sottoposta alla vigilanza della Direzione generale Musei, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

CAPO I

Beni in dotazione

Art. 10

Patrimonio

1. Le Gallerie sono dotate di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne la gestione.
2. Il patrimonio in consegna alle Gallerie è costituito da:
 - a) beni e risorse conferiti o assegnati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - b) beni e risorse conferiti da soggetti pubblici o privati o ricevuti per donazioni, eredità, lasciti;
 - c) risorse raccolte con pubbliche sottoscrizioni a norma di legge.
3. Per l'adempimento dei propri compiti istituzionali le Gallerie possono essere destinatarie delle seguenti entrate di risorse finanziarie:
 - a) trasferimenti correnti e in conto capitale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da parte di altri Ministeri, da parte di Enti locali territoriali, da parte di altri Enti del settore pubblico, nonché da parte dell'Unione Europea;
 - b) trasferimenti da soggetti privati;
 - c) introiti realizzati dall'attività di gestione dei beni conferiti, fra i quali i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai siti museali in consegna alle Gallerie, i proventi da concessione su beni, i diritti di fotoriproduzione, i proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni.
4. Le entrate da trasferimenti da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pervengono alle Gallerie mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilità.

5. Le altre entrate sono riscosse dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.

Art. 11

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni delle Gallerie appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alle Gallerie stesse.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore delle Gallerie. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
4. Quando il Direttore cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero.

CAPO II

Dotazione organica del personale

Art. 12

Risorse umane

1. Tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente in organico alle Gallerie è inquadrato nei ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da cui dipende, e da questo assegnato alle Gallerie.
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Ministeri e dagli accordi di contrattazione integrativa nazionale e locale.
3. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico fisso ed accessorio del personale con rapporto di lavoro dipendente assegnato alle Gallerie sono a carico del Ministero.

